COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2009/00814
Del :	26/11/2009
Esecutiva da:	26/11/2009
Proponenti :	Direzione Corpo Polizia municipale

OGGETTO:
Mendicità e decoro

Il SINDACO

Viste le relazioni del locale Corpo di polizia Municipale con cui si segnala che negli ultimi tempi è stata registrata una notevole recrudescenza di fenomeni caratterizzati dalla presenza di soggetti che, con diversificata rappresentazione, nelle vie del centro cittadino ed in altri luoghi di particolari afflusso veicolare e/o turistico, richiedono denaro, in forma anche invasiva, bloccando i passanti e creando anche ostacoli alla circolazione pedonale o veicolare, con progressiva perdita della percezione del senso di sicurezza individuale;

Atteso che tali fenomeni sono in concreto realizzati con le seguenti rappresentazioni oggettive:

a) mendicità invasiva attuata con insistenza, reiterazione e con l'utilizzo di strumenti di distrazione dell'attenzione da soggetti vestiti con tunica e copricapo bianchi e con volto travisato da cera bianca che rende impossibile la individuazione precisa dei tratti somatici e inquietante l'impatto emotivo. In altre occasioni l'avvicinamento del cittadino è realizzato in gruppi di due e tre persone e con tentativo di proporre lo scatto di fotografie sfruttando la somiglianza con reali artisti di strada (tipo mimi od altro) di cui ripetono, in parte, la mera rappresentazione estetica. In queste circostanze è presumibile che la complessiva attività posta in essere sia finalizzata a creare stati di distrazione nell'attenzione dei soggetti per facilitare la commissione di reati contro il patrimonio;

b) mendicità realizzata mediante l'utilizzo di animali anche di grossa taglia da parte di soggetti per lo più collocati sull'asfalto e sui gradini dei negozi, delle chiese e di altre strutture pubbliche simulando la necessità di ottenere denaro per assicurare mantenimento degli animali e provocando stati di immotivato sentimento di pietà con progressiva perdita di decoro urbano e della percezione del senso di sicurezza individuale;

c) mendicità realizzata da soggetti con modalità invasiva rappresentata dall'utilizzo di strumenti musicali tipo fisarmonica, mandolino, chitarre con cui in modo insistente,

reiterato e fastidioso si avvicinano avventori di bar e ristoranti disturbando la tranquillità dei cittadini e la regolarità di svolgimento delle attività di somministrazione con contribuzione al progressivo decremento della qualità del decoro urbano;

d) mendicità realizzata in modo invasivo da soggetti che evidenziano malformazioni agli arti e/o con simulazione di gravi difficoltà di deambulazione, con l'intento di suscitare sentimenti di pietà e provocare la dazione di denaro. In alcune occasioni detti soggetti si posizionano sui marciapiedi in posizione accovacciata ripiegati su stessi in modo da rendere impossibile la visualizzazione del volto realizzando la forma tipica del "guscio della tartaruga";

Rilevato che tali situazioni sono state numerose volte segnalate ed evidenziate sia da comuni cittadini, sia da organi di stampa, sia da altri organismi istituzionali e rappresentano ormai una costante nelle relazioni quotidiane degli appartenenti alla polizia municipale;

Atteso che tali comportamenti vengono ritenuti, sia per la loro oggettiva intrinseca pericolosità sociale, sia per la loro costante e quotidiana ripetizione una delle principali e potenziali cause di progressiva perdita della percezione del senso di sicurezza individuale e motivo di aggressione al decoro urbano soprattutto in una città come Firenze caratterizzata dalla particolare vocazione turistica e culturale;

Preso atto che i fenomeni segnalati sono stati registrati soprattutto nelle zone del centro storico della città;

Atteso ulteriormente che tali fenomeni sono percepiti con queste caratteristiche anche dai cittadini e visitatori di Firenze che, nelle loro segnalazioni, evidenziano il timore, la molestia ed il fastidio provocati da tali iniziative di mendicità ed accattonaggio invasivi con inevitabile perdita del senso di sicurezza individuale;

Atteso che tale circostanza è sottolineata con particolare incisività anche nelle numerose ed anzi quotidiane relazioni della Polizia Municipale;

Considerato che rappresenta ormai dato acclarato che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicità molesti ed invasivi, al di là della percezione individuale del fenomeno da parte dei cittadini, provoca disagi, crea allarme sociale e suscita una effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale;

Accertato che tali comportamenti erano già stati presi in considerazione con descrizioni generali come ipotetici attentati al decoro urbano dal Consiglio Comunale del Comune di Firenze che aveva provveduto a riprodurli come fattispecie di illecito amministrativo all'interno del vigente Regolamento di Polizia urbana associando ad essi sanzioni amministrative pecuniarie;

Ritenuto che l'aumento del fenomeno necessita di essere posto sotto controllo con maggiori specificità ed attenzione per evitare ulteriori conseguenze negative per la sicurezza urbana e la incolumità pubblica, conseguenze dovute alla sensazione di degrado che le manifestazioni anzidette comportano, al rischio di provocare situazioni incresciose con i cittadini, allo sfruttamento che tali situazioni possono comportare con particolare riferimento alla commissione di possibili reati contro il patrimonio;

Valutato, pertanto, necessario anche per le diversificate e mutate caratteristiche di rappresentazione oggettiva dei vari fenomeni descritti, di procedere, rispetto alla generale previsione contenuta nel vigente Regolamento di Polizia urbana, ad una loro più attenta individuazione e prevedere per essi un diverso e più rigoroso trattamento sanzionatorio;

Ritenuto pertanto che sia preciso dovere del Sindaco intervenire per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che *il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*

Visto l'articolo 54, comma 4-bis, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui dispone che *con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sopra citato con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;*

Visto l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 – emesso in attuazione dell'articolo 54, comma 4-bis d.lgs. 18.8.2000, n. 267 - nella parte in cui vengono elencati i possibili interventi del Sindaco al fine di realizzare gli obiettivi di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana precisandosi la possibilità di intervenire per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico o privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Ritenuto che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicità molesti ed invasivi, come sommariamente descritti nella parte espositiva del presente provvedimento, rientrino pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, anche al di fuori di situazioni di contingibilità ed urgenza, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. 5.8.2008 sopra citato, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare "*a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili...*", "*d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilita' ...*", "*e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.*"

Ritenuto che per accattonaggio o mendicità molesti debbano essere intesi tutti quei comportamenti in cui la richiesta di denaro non è fatta palese con il semplice atto della mano tesa o simili non accompagnata da altre invasive forme di trasmissione del messaggio, bensì è caratterizzata da richieste reiterate od insistenti, realizzate con le modalità sopra descritte o con l'induzione del timore della futura possibile commissione di reati contro il patrimonio in caso di negativo accoglimento della richiesta, ovvero ponendo in essere comportamenti atti a simulare o aggravare incapacità di deambulazione, anziana età o malformazioni, ovvero ancora con l'uso di animali o con altre modalità tutte comunque finalizzate in modo truffaldino a sollecitare il senso di pietà;

Ritenuto ulteriormente che al di fuori di quanto sopra descritto in relazione alle segnalate forme di mendicità invasiva, anche l'accattonaggio e la mendicità ancorché non invasivi siano potenziali cause di aggressione al decoro urbano generalmente inteso, soprattutto se posti in essere in prossimità o all'interno di ospedali o di intersezioni stradali, e uffici pubblici;

Ritenuto pertanto che vietare l'accattonaggio e la mendicità molesti con le precise rappresentazioni oggettive sopra sommariamente descritte su tutto il territorio comunale - con riferimento particolare al perimetro del Quartiere 1 - nonché vietare il semplice accattonaggio e mendicità, ancorché non invasivi, in particolari e ben individuati luoghi della città sia atto legittimo, perfettamente compatibile con i poteri concessi al Sindaco dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e si appalesi funzionalmente adeguato a perseguire le finalità di prevenzione e contrasto dei beni sicurezza urbana e incolumità pubblica come definiti dal D.M. 5.8.2008;

Atteso ulteriormente che il provvedimento di che trattasi non ha natura contingibile ed urgente, non rappresentando l'accattonaggio e la mendicità situazione straordinaria ed urgente;

Ritenuto peraltro opportuno procedere ad una sperimentazione per un iniziale periodo di mesi sei al fine di verificarne l'efficacia e offrire al Consiglio Comunale gli elementi per una eventuale trasformazione dei suoi contenuti in atto regolamentare;

Preso atto che, con nota prot. n. 22005 del 14/11/2009 lo schema del presente atto è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la nota di riscontro della prefettura di Firenze prot. n. 19303/2009/12.B.1/31-O.P. del 16 novembre 2009;

O R D I N A

1) **L'ACCATTONAGGIO E LA MENDICITÀ MOLESTI ED INVASIVI SONO VIETATI SU TUTTI IL TERRITORIO COMUNALE (CON ATTENZIONE PARTICOLARE AL PERIMETRO DEL QUARTIERE 1) NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO ove, in particolare, posti in essere con le seguenti modalità:**

a) ***mendicità invasiva*** *attuata con insistenza, reiterazione e con l'utilizzo di strumenti di distrazione dell'attenzione da soggetti vestiti con tunica e copricapo bianchi e con volto travisato da cera bianca che rende impossibile la individuazione precisa dei tratti somatici e inquietante l'impatto emotivo. In altre occasioni l'avvicinamento del cittadino è realizzato in gruppi di due e tre persone e con tentativo di proporre lo scatto di fotografie sfruttando la somiglianza con reali artisti di strada (tipo mimi od altro) di cui ripetono, in parte, la mera rappresentazione estetica. In queste circostanze è ragionevolmente presumibile che la complessiva attività posta in essere sia finalizzata a creare stati di distrazione nell'attenzione dei soggetti per facilitare la commissione di reati contro il patrimonio;*

b) ***mendicità invasiva*** *realizzata mediante l'utilizzo di animali anche di grossa taglia da parte di soggetti per lo più collocati sull'asfalto e sui gradini dei negozi, delle chiese e di altre strutture pubbliche simulando la necessità di ottenere denaro per assicurare mantenimento degli animali e provocando stati di immotivato sentimento di pietà con progressiva perdita di decoro urbano e della percezione del senso di sicurezza individuale;*

c) ***mendicità invasiva*** *realizzata da soggetti con modalità invasiva rappresentata dall'utilizzo di strumenti musicali tipo fisarmonica, mandolino, chitarre con cui in modo insistente, reiterato e fastidioso si avvicinano avventori di bar e ristoranti disturbando la tranquillità dei cittadini e la regolarità di svolgimento delle attività di somministrazione con contribuzione al progressivo decremento della qualità del decoro urbano;*

d) ***mendicità invasiva*** *realizzata in modo invasivo da soggetti che evidenziano malformazioni agli arti e/o con simulazione di gravi difficoltà di deambulazione, con l'intento di suscitare sentimenti di pietà e provocare la dazione di denaro. In alcune occasioni detti soggetti si posizionano sui marciapiedi in posizione accovacciata ripiegati su stessi in modo da rendere impossibile la visualizzazione del volto realizzando la forma tipica del "guscio della tartaruga";*

2) **L'ACCATTONAGGIO E LA MENDICITÀ, ANCORCHÈ NON MOLESTI, SONO VIETATI NEI SEGUENTI LUOGHI:**

- **in prossimità e all'interno di ospedali;**
- **nelle intersezioni stradali;**

Il trasgressore alla presente ordinanza è soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00.
Contestualmente all'accertamento della violazione gli organi addetti al controllo provvedono alla immediata interruzione dell'attività illecita in considerazione ed ove ne ricorrano gli altri presupposti oggettivi procedono al sequestro cautelare delle cose che servono o sono destinate a commettere la violazione ovvero di quelle che ne costituiscono il prodotto ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e resta in vigore per sei mesi.
La presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Firenze e alla Polizia Provinciale.
Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della

Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Firenze, lì 26/11/2009

Sindaco
Matteo Renzi